



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 07 Rep. 07 del 30/03/2023

Misure regolamentari previste dal *Piano di gestione* della ZSC ITB042243 “*Monte Sant’Elia, Calamosca e Cala Fighera*” e prescrizioni derivanti dall’attività istruttoria:

Scheda azione RE01: Regolamentazione degli usi e delle attività nel sito

Regolamentazione della accessibilità e della fruizione generale

Art.1 – Accesso generale al sito

1. L’accesso del pubblico al sito è libero, fatti salvi i diritti di proprietà e le aree eventualmente interdette dalle autorità competenti, salve le limitazioni previste dal presente regolamento.
2. L’Ente gestore può limitare in tutto o in parte l’accesso a determinate zone del Sito, al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela delle valenze ambientali di interesse comunitario presenti nel Sito.

Tutela delle risorse

Art.2 – Tutela della flora, della fauna e degli habitat

1. E’ vietato all’interno del sito, da parte dei fruitori, prelevare, danneggiare o alterare la vegetazione e tutte le specie di flora presenti nell’area.
2. E’ vietato all’interno del Sito prelevare, danneggiare o disturbare le specie faunistiche selvatiche, presenti, in qualsiasi fase del loro sviluppo, ovvero danneggiare direttamente o indirettamente gli habitat delle suddette specie.
3. In relazione ai precedenti punti sono fatti salvi i prelievi realizzati a scopo didattico e di ricerca condotti da soggetti specificamente autorizzati ad eseguire gli interventi da parte dell’Ente gestore del sito.
4. Sono vietati nel sito l’introduzione e la propagazione di specie, ecotipi e varietà di flora potenzialmente invasive, estranee al corteo floristico autoctono del territorio.

Art.3 – Abbandono di rifiuti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DECRETO N.

1. E' strettamente vietato all'interno del sito l'abbandono, il rilascio e lo sversamento di qualsiasi tipo di rifiuto e prodotto potenzialmente inquinante.

Art.4 – Tutela delle altre risorse

1. E' vietato all'interno del sito asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi didattici o di ricerca scientifica da parte di soggetti ufficialmente riconosciuti e autorizzati da parte dell'Ente gestore.

Regolamentazione delle attività economiche, degli usi e delle attività

L'articolo 5 (Accesso, transito e sosta) del Piano di gestione è sostituito dalla seguente prescrizione

Nelle more della stesura e adozione di un apposito "*piano degli accessi e della mobilità*", volto a disciplinare le modalità di frequentazione, all'interno del sito sono consentiti l'accesso e il transito in forma unicamente pedonale e solo all'interno dei percorsi appositamente individuati e segnalati".

Art.6 – Animali domestici

1. E' consentito l'accesso all'interno del sito con cani, gatti e altri animali domestici e d'affezione, purché sia garantito il governo di questi ultimi, in grado di impedirne lo stato libero e vagante e qualsiasi forma di disturbo per la fauna del sito.

Art.7 – Campeggio e bivacco

1. All'interno del sito è ovunque vietato il campeggio e il bivacco.

Art.8 – Fruizione naturalistica e birdwatching

1. Le attività di visita, accompagnamento di gruppi, birdwatching e di fotografia naturalistica, sia professionale che dilettantistica, sono permesse nel sito, al di fuori delle aree esplicitamente interdette appositamente segnalate, ad una distanza non inferiore a 200 metri dalle colonie e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario, durante il periodo di nidificazione, dal 15 marzo al 15 agosto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DECRETO N.

2. Deroghe alle prescrizioni del punto precedente possono essere concesse dall'Ente di gestione, a soggetti specifici appositamente identificati, solo in seguito a specifica richiesta allo stesso Ente di gestione da parte di questi ultimi.

Art.9 – Attività ed eventi sportivi, ricreativi o turistici correlati all'utilizzo e alla fruizione delle risorse.

1. Lo svolgimento, all'interno del sito, di attività ed eventi ricreativi, sportivi e artistico-culturali ovvero di manifestazioni pubbliche richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

Prescrizioni derivanti dalle condizioni e raccomandazioni di cui alla la nota prot. n. 3339 del 01/02/2023 del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, avente ad oggetto la procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e ss.mm.ii. (Screening):

- Dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., in fase di progettazione, tutti gli "interventi attivi" previsti nel Piano, ad eccezione dell'intervento IA07 "Rimozione Agave Americana" in quanto, come previsto all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 230/2017, è da considerarsi ricompreso tra la tipologia di azioni connessa e necessaria al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e ss.mm.ii. e gli interventi IA01 "Avvio di un processo partecipativo per la definizione di una proposta di revisione in ampliamento dei perimetri dei siti Natura 2000", IA06 "Piano Antincendio", IA09 "Servizio di sorveglianza e controllo" e IA10 "Studio per la definizione degli interventi di gestione del rischio frana".